

ESENTE



9765 13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME'

- Presidente -

Dott. LUIGI MACIOCE

- Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

-
Rel.
Consigliere -

Dott. PIETRO CAMPANILE

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9398-2011 proposto da:

DB

elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'avv. CORSINI ALBERTO, giusta procura a
margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MG

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato
MAROTTA NICOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato VARIATI
NICOLETTA, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

Oggetto

FAMIGLIA E
ISTITUTI
AFFINI

Ud. 14/12/2012 - CC

R.G.N. 9398/2011

Rep.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge



avverso il decreto nel procedimento R.G. 1002/2010 della CORTE D'APPELLO di GENOVA del 24.12.2010, depositato il 30/12/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI; udito per il controricorrente l'Avvocato Nicoletta Variati che si riporta alla memoria.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.



In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte di Appello di Genova, con decreto in data 24 dicembre 2010, in riforma del provvedimento di primo grado, esclude un' elevazione dell'assegno a carico di per la moglie .

Ricorre per cassazione la .

Resiste con controricorso il , che pure deposita memoria difensiva.

Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene di esprimere diverso avviso rispetto alla relazione *ex art. 380 bis c.p.c.*

Va ribadito l'errore del Giudice *a quo*, là dove esclude sempre e comunque la irrilevanza di miglioramenti reddituali, che invece, secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. N. 3898 del 2009), rilevano in quanto siano prevedibile sviluppo dell'attività lavorativa dell'obbligato.

Va peraltro precisato che il provvedimento impugnato si limita a considerare, a livello ipotetico, eventuali aumenti di reddito del , precisando, con motivazione adeguata, che miglioramenti non vi sono stati, rispetto alla pronuncia di divorzio, mentre un lieve miglioramento della condizione economica è intervenuto per la , che svolge un'attività, ancorché precaria, mentre non lavorava al momento del divorzio: dunque, l'affermato peggioramento delle sue condizioni di salute non avrebbe avuto incidenza sulla sua attività lavorativa.

Va pertanto rigettato il ricorso per manifesta infondatezza.

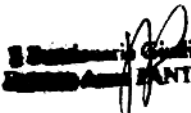
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, euro 200,00, oltre ad accessori di legge.

A norma del D.lgs. n° 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli atti identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 14 dicembre 2012


Il Presidente
ANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 13 APR 2013
 Il Funzionario Giudiziario
ARMI PANTALEO

Il Presidente

CASSAZIONE.net